

Nota della Commissione Attività produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito al parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sui problemi riguardanti la concorrenza e il mercato nel settore dell'affidamento delle concessioni di posteggio

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nell'esercizio dei poteri ad essa assegnati dall'art. 22 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, ha espresso un parere (Rif. S2692, Prot. 0078725 del 15 dicembre 2016), formulando *"alcune osservazioni in merito ai problemi di natura concorrenziale che caratterizzano il settore dell'assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, con particolare riguardo alla durata delle concessioni e ai criteri di selezione in caso di domande concorrenti"*.

L'AGCM, dopo aver ripercorso brevemente i momenti attuativi della Direttiva 2006/123/CE del parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (Direttiva Servizi o Bolkestein) in relazione alle concessioni commerciali su area pubblica, accentra l'analisi su alcune disposizioni contenute nell'Intesa approvata in Conferenza Unificata il 5 luglio 2012 e nel Documento unitario della Conferenza delle Regioni del 24 gennaio 2013 e su alcuni passaggi della Risoluzione del Ministero dello Sviluppo economico (MISE) nr. 34181 del 9 febbraio 2016.

In relazione alle considerazioni espresse, si ritiene di osservare quanto segue.

1. Valore e legittimità dell'Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza Unificata (n. 83/CU)

Lo strumento dell'Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131 è espressamente previsto dall'art. 70, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (Recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), al fine di individuare *"anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16"* e *"(...) senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie (...)"* relative alle concessioni in essere all'entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 stesso e a quelle prorogate nella fase transitoria. La disposizione citata non è stata oggetto di impugnativa né tanto meno di declaratoria di incostituzionalità e in sua attuazione è stata approvata l'Intesa del 5 luglio 2012.

Premesso che, com'è noto, ai sensi della Direttiva Servizi e del d.lgs. 59/2010 i regimi di autorizzazione per l'accesso o l'esercizio di attività di servizi sono considerati compatibili con l'ordinamento comunitario solo qualora siano motivati e giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità, nel settore del commercio su aree pubbliche entra in gioco quanto previsto dall'art. 16, commi 1 e 2, del d.lgs. 59/2010, secondo cui *"Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario"*.

Data, infatti, la particolare natura delle aree pubbliche e la limitatezza delle aree disponibili rispetto alla potenziale domanda di loro utilizzo a fini economici, ne è conseguita per il legislatore la

Riunione Commissione "Attività Produttive" della Conferenza delle Regioni e Province Autonome – seduta del 18 gennaio 2017

necessità di stabilire dei criteri uniformi anche per l'assegnazione delle autorizzazioni, utilizzando, appunto, lo strumento dell'Intesa.

Sulla legittimazione dell'Intesa in esame è intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza n. 49 del 10 marzo 2014, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 8 del 2013 e di cui si riproduce uno stralcio di motivazione.

"5.1.– Come sottolineato, di recente, nelle sentenze n. 245 e n. 98 del 2013, la direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno – seppure si ponga, in via prioritaria, la finalità di massima liberalizzazione delle attività economiche (tra queste, la libertà di stabilimento di cui all'art. 49 [già art. 43] del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e preveda, quindi, soprattutto disposizioni tese alla realizzazione di tale scopo – consente, comunque, di porre dei limiti all'esercizio della tutela di tali attività, nel caso che questi siano giustificati da motivi imperativi di interesse generale. E detti limiti sono individuati, in termini generali, dagli artt. 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010, attuativo della citata direttiva (sentenza n. 98 del 2013). Nel contempo, questa Corte, con la sentenza n. 98 del 2013, ha rilevato che a siffatto regime autorizzatorio – che dà, appunto, allo Stato la facoltà di limitare la finalità di massima liberalizzazione, perseguita dalla "direttiva servizi" e dal decreto legislativo attuativo della stessa, solo ove sussistano motivi imperativi di interesse generale (quali appunto anche quelli derivanti dalla scarsità delle risorse naturali, che determina la necessità della selezione tra i diversi candidati) – l'art. 70, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2010, a sua volta, consente espressamente di derogare, con specifico riferimento al commercio al dettaglio su aree pubbliche."

Dunque, l'Intesa è lo strumento idoneo per determinare non solo i criteri per le concessioni di posteggio ma anche le disposizioni transitorie da applicarsi alle concessioni in essere all'entrata in vigore del d.lgs. 59/2010.

La Conferenza Unifica, nell'attuazione di quanto previsto dall'art. 70, comma 5, del d.lgs 59/2010, ha avuto riguardo proprio all'esigenza di coniugare il rispetto dei principi comunitari di liberalizzazione dell'attività economica con la particolare situazione del commercio sulle aree pubbliche, caratterizzato, in massima parte, da micro-imprese a conduzione familiare e il cui esercizio, tradizionalmente, era consentito sulla base di concessioni di posteggio ottenute in base al criterio prioritario del riconoscimento della presenza precedente sul posteggio, rilasciate di norma per dieci anni e tacitamente rinnovabili nei confronti del medesimo prestatore.

Le nuove regole sono state definite sulla base di una tempistica che consentisse di non determinare conseguenze difficilmente gestibili in termini sociali.

E' da ricordare che all'Intesa è stata data attuazione sia dalle singole Regioni per l'adeguamento delle proprie normative, sia con Documenti unitari delle Regioni, del 24 gennaio 2013, del 16 luglio 2015 e del 3 agosto 2016.

2. Contenuti dell'Intesa

Come detto, sia le durate minima e massima delle concessioni (fatta salva la potestà degli Enti Locali di individuarne la durata all'interno di questo limite), sia i criteri da applicarsi nella selezione quanto infine le disposizioni transitorie da applicarsi alle concessioni in essere sono direttamente determinati dall'Intesa del 5 luglio 2012, in virtù del principio stabilito dall'art. 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010, di cui è consolidata la legittimità costituzionale.

a) La durata delle concessioni

Al punto 1 dell'Intesa si stabilisce che la concessione ha una durata tale da non limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti, anche

immateriali, quali quelli relativi all'avviamento ed alla formazione del titolare o legale rappresentante e personale dipendente, nonché l'equa remunerazione dei capitali investiti.

Sul punto, l'Autorità osserva, in primo luogo, che la durata delle concessioni (da 9 a 12 anni), stabilita su tutto il territorio nazionale, può risultare sproporzionata in quanto tale termine può alterare il funzionamento del mercato, rendendo più difficoltoso l'ingresso da parte di nuovi operatori, a detrimento della qualità dell'offerta. La durata dovrebbe, invece, essere definita rigorosamente in maniera *"da perseguire l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, senza però rinviare per tempi eccessivamente lunghi il confronto concorrenziale"*.

A tale riguardo, la stessa Autorità richiama le previsioni di cui agli articoli 10 e 12 della Direttiva 2006/123/CE e agli articoli 14 e 16 del d.lgs. 59/2010 secondo cui qualora, per l'esercizio di un'attività, sia necessario ricorrere a un titolo autorizzatorio, *"questo è rilasciato all'esito di selezione pubblica, per una durata limitata, senza rinnovi automatici, né vantaggi al prestatore uscente"*.

Riferendosi alla disciplina previgente l'entrata in vigore del d.lgs. 59/2010, l'Autorità ricorda di aver ritenuto eccessivamente lunga la durata decennale della concessione *"anche tenuto conto della natura dell'attività che il soggetto aggiudicatario andrà a svolgere, la quale non richiede particolari investimenti"*.

Sul punto, va sottolineato come lo stesso art. 70, comma 5, citato stabilisca che i criteri stabiliti con l'Intesa in sede di Conferenza unificata sarebbero stati individuati **"anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del decreto"**.

Come evidenziato dallo stesso MISE nella relazione allo schema dell'Intesa adottata in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, la notazione ***"anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto"***, è stata inserita nelle fasi finali dell'iter di approvazione del decreto, con l'obiettivo evidentemente di lasciare aperto un seppur limitato spazio di intervento, che potesse consentire, in sede appunto di accordo tra Stato, Regioni e Comuni per il rilascio delle suddette concessioni, la fissazione di criteri rispettosi delle norme imposte dall'Unione Europea, ma allo stesso tempo in linea con le esigenze sia del mondo economico che delle amministrazioni territoriali in questo specifico settore.

La stessa Commissione Europea, in risposta a quesiti specifici posti dagli Stati membri sull'applicazione dell'art. 12 della Direttiva servizi (art. 16 del D.lgs. 59/2010) al commercio su area pubblica, aveva tenuto conto di tali principi. Si riporta, infine, a titolo esemplificativo, parte della risposta da Michel Barnier a nome della Commissione all'interrogazione scritta 3434/2010 di Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) alla Commissione: *" (...) Nella misura in cui il commercio ambulante può svolgersi solo su suolo pubblico disponibile a tal fine e visto il carattere circoscritto di tale risorsa, è necessario, al fine di consentire un accesso al mercato su base paritaria, garantire che le autorizzazioni alla vendita nei mercati ambulanti abbiano durata limitata. **Il periodo per il quale vengono concesse le autorizzazioni deve essere tale da consentire al prestatore di recuperare il costo degli investimenti e ottenerne un giusto rendimento. Infine, è importante notare che occorre attuare una procedura di selezione specifica per il rilascio di dette autorizzazioni, al fine di garantire imparzialità e trasparenza, nonché condizioni di concorrenza aperta**"*.

La durata delle concessioni è comunque affidata agli enti locali, i quali hanno la possibilità di stabilire, nell'ambito di uno spazio temporale che va da 9 a 12 anni (con durate anche inferiori per i posteggi nei mercati a carattere turistico), durate correlate alle caratteristiche tipologiche dei mercati.

Il termine minimo e massimo di durata delle concessioni è stato determinato dopo una lunga concertazione, in ragione delle specifiche necessità da un lato di tutelare la concorrenza e dall'altro di garantire l'ammortamento degli investimenti, nonché una equa remunerazione dei capitali investiti. In particolare, in riferimento agli investimenti immateriali citati, legati, appunto, all'avviamento ed alla formazione del titolare o del rappresentante legale dell'impresa e del personale dipendente, va ricordato come essi si riscontrino in tutte le strutture aziendali,

indipendentemente dalla dimensione e dal valore economico dei manufatti insistenti sull'area relativa ai posteggi concessi.

b) Il peso dell'anzianità nelle procedure competitive

L'Autorità ha inoltre osservato che le previsioni dell'Intesa che attribuiscono ai criteri di anzianità la quasi totalità dei punteggi massimi conseguibili, declinati dal Documento 2013 "*Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5.07.2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche*", tra i 40 e i 60 punti, possano favorire gli operatori esistenti a scapito di nuovi concorrenti, fino a rischiare di configurare procedure di fatto automatiche.

Il criterio in esame, in realtà, ha cercato di coniugare le finalità richiamate nei principi comunitari con la situazione del commercio ambulante, che è costituito in gran parte da micro imprese e la conseguente necessità di evitare ripercussioni eccessivamente gravose nel comparto.

Si è cercato quindi di individuare dei criteri la cui applicazione consentisse di riconoscere la qualificazione e l'esperienza acquisita nel settore, facendo comunque riferimento alla **storia dell'impresa, al fine di evitare che i subentri di gestione e di titolarità, invece, la annullassero**. Riconoscendo la cumulabilità e continuità dell'esperienza aziendale dell'impresa nel suo complesso, anche in caso di subingresso, si è ritenuto di mantenere un relativo valore economico a tale esperienza in caso di cessione dell'azienda, anche ai fini della partecipazione alle selezioni per le concessioni.

Si invita, inoltre a considerare che il criterio dell'esperienza lavorativa è sostanzialmente applicato in tutte le legislazioni applicative della Direttiva Servizi proprie dei diversi Paesi dell'Unione.

A titolo esemplificativo, si segnala che nei Paesi Bassi (Legge di recepimento della Direttiva 2006/123/CE Aanpassingswet dienstenrichtlijn, 24.12.2009) i criteri di riassegnazione delle concessioni tengono conto del peso economico dell'azienda nonché del fatto che i candidati abbiano già partecipato ad altri mercati in modo consolidato.

In Spagna (Legge di recepimento della Direttiva 2006/123/CE Ley 17/2009 del 23 novembre 2009 e Ley 1/2010) è stato adottato un procedimento di concorrenza competitiva con specifici criteri di valutazione quali l'esperienza professionale pregressa e comprovabile, attestazione di corsi di formazione o aggiornamento, assenza di infrazioni amministrative a carico ecc.

E' peraltro pacifico che, anche laddove la nota dell'AGCM raccomanda che il criterio dell'anzianità e dell'esperienza pregressa assuma carattere residuale e limitatamente alle procedure comparative in cui vi sia parità nei punteggi attribuiti in virtù degli altri criteri, dev'essere considerata la scelta fatta a monte in sede di Intesa e di Documento unitario delle Regioni e delle Province Autonome del gennaio 2013, che hanno fissato già un peso percentuale definito a tali criteri per la fase transitoria.

Riguardo al rispetto, da parte dei criteri previsti dall'Intesa, dei requisiti di proporzionalità di derivazione europea, si evidenzia infine che l'assegnazione di un punteggio fino al 40 % per l'anzianità di servizio è previsto solo in relazione alla fase di "prima applicazione" dell'assegnazione con selezione, quindi solo in una fase transitoria di applicazione della nuova disciplina e non è l'unico ad essere preso in considerazione per l'assegnazione delle concessioni (si vedano ad esempio i criteri previsti per l'assegnazione dei posteggi collocati in centri storici o aree di valore storico/ambientale/artistico e per quelli previsti in caso di assegnazione di posteggi in mercati di nuova istituzione, in cui si tiene conto della qualità dell'offerta o del servizio, anche in base alla presentazione di progetti innovativi).

Occorre, infine, sottolineare come l'Intesa risulti coerente con i principi di derivazione europea nella parte in cui non prevede **alcun rinnovo automatico delle concessioni**, poiché dispone che **l'assegnazione dei posteggi debba avvenire a seguito del rispetto di procedure di selezione**

pubblica sulla base di criteri successivamente declinati e adotta **una disciplina di proroga solo in via transitoria** fino alla data **del 7 maggio o del 4 luglio** (a seconda che le concessioni siano scadute dalla data dell'intesa ai cinque anni successivi).

Su quest'ultimo punto, è appena il caso di sottolineare come non corrisponda al contenuto dei documenti approvati il rilievo secondo cui, dalla lettura della Risoluzione MISE n. 34181/2016, emergerebbe la previsione di un "secondo periodo transitorio" della durata di 9-12 anni nel quale nuovi operatori o soggetti diversi dal concessionario uscente difficilmente *"potranno seriamente contendere un posteggio da riassegnare"*. Dal contenuto dell'Intesa e dei documenti regionali successivi emerge chiaramente, piuttosto, come, decorso il periodo di proroga delle concessioni in essere, legato alla novità determinata dall'entrata in vigore del d.lgs. 59/2010, si aprirà la fase di "prima applicazione" dei criteri dell'Intesa (che è poi l'attuale), nel corso della quale l'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, potrà "avere specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo".

3. Discontinuità della disciplina prevista dalla Conferenza Unificata e dalle Regioni in attuazione del d.lgs. 59 / 2010

Più in generale, va richiamato che, proprio in ossequio alle finalità pro-concorrenziali del d.lgs. 59 / 2010 e della Direttiva Servizi, il meccanismo di messa a gara e di riassegnazione delle concessioni delineato dall'Intesa del 5 luglio 2012 e dai successivi atti della Conferenza Unificata, delle singole Regioni e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, introduce diverse e pervasive modifiche al regime pre-vigente già censurato dall'AGCM, ponendosi in netta discontinuità ed ampliando in modo significativo la possibilità di entrare nel mercato per i nuovi operatori. Si richiamano a questo proposito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti elementi:

1. Durata limitata nel tempo e commisurata all'ammortamento degli investimenti, alla formazione e alla remunerazione del capitale umano operante nell'azienda, a fronte del precedente regime di concessione decennale con possibilità di rinnovo automatico;
2. Legittimazione a concorrere per tutti gli operatori economici a prescindere dalla forma giuridica d'impresa (precedentemente erano ammesse solo le ditte individuali)
3. Limite al numero di concessioni per ciascun titolare in ogni mercato (fino a 2 concessioni per il settore alimentare e 2 per quello non alimentare in ciascun mercato con meno di 100 posteggi; fino a 3 concessioni per il settore alimentare e 3 per quello non alimentare in ciascun mercato con più di 100 posteggi);
4. Obbligo dell'effettiva titolarità dell'autorizzazione per poter beneficiare del punteggio basato sull'anzianità di lavoro sul posteggio per cui si concorre, evitando così fenomeni di accaparramento e di rendita sulle concessioni;
5. Riduzione del computo dell'anzianità al periodo di titolarità spiegato dal titolare attuale e dal solo eventuale ultimo dante causa, e non dai precedenti in ordine cronologico ascendente;
6. Previsione di ulteriori criteri prioritari volti a premiare la qualità dell'offerta e la compatibilità con specifici requisiti territoriali comportanti peraltro anche considerevoli investimenti;
7. Facoltà per il Comune di riorganizzare e risistemare il mercato e i relativi posteggi, con idoneo ed apposito provvedimento, in vista della riassegnazione con procedura pubblica dei posteggi in concessione così ridefiniti;

8. Applicazione del principio di non discriminazione, non prevedendosi alcuna differente disciplina nel caso in cui il candidato all'assegnazione del posteggio sia un prestatore economico italiano o appartenga ad un altro Stato appartenente all'Unione europea. In quest'ultimo caso, anzi, si prevede che i requisiti per l'assegnazione dei criteri di selezione possono essere attestati mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina dello Stato membro e avente la medesima finalità.

Va richiamato il fatto che già in sede di prima applicazione della Direttiva Servizi vi fu un ampio dibattito e vennero attentamente soppesate le ragioni, i modi e i tempi per cui applicare comunque anche a questo settore i meccanismi previsti dal d.lgs. 59/2010, con la specialissima soluzione individuata nell'art. 70 comma 5, come ben documenta la Relazione accompagnatoria del MISE all'Intesa del 5 luglio 2012.

E' quindi evidente che la gradualità applicativa di tali criteri fa parte di una ben ponderata e condivisa decisione volta a traghettare il settore verso un diverso contesto competitivo che offra più ampie e diffuse possibilità di accesso ai nuovi operatori. Diventa assai difficile ora, in piena fase applicativa, immaginare o addirittura giustificare scelte differenti.

In proposito, vanno altresì richiamati i Documenti "Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) *del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici*" (Rep. Atti. n. 83/CU), assunto dalla Conferenza Unificata il 16 luglio 2015 e "*Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche*" approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 3 agosto 2016. Documenti che, sorprendentemente, non vengono presi in esame nella nota dell'AGCM.

In particolare, il documento del 2016, nel "*fornire ai Comuni e agli operatori di commercio su aree pubbliche linee interpretative e applicative di alcuni contenuti dell'Intesa che presentano particolari criticità, al fine di garantire un'applicazione omogenea a livello nazionale delle procedure per l'assegnazione dei posteggi in concessione*", ribadisce limiti e fornisce indicazioni pro-concorrenziali quali quelli sopra richiamati, e supera di fatto anche la Risoluzione MISE n. 34181/2016, che viene più volte richiamata e in parte stigmatizzata dall'AGCM nel suo parere.

Va anche sottolineato che lo stesso Documento unitario del 3 agosto 2016, completa il Documento unitario del 24 gennaio 2013 e fornisce tutti gli strumenti – ivi inclusi i fac-simile di bando e di domanda di partecipazione alle procedure di selezione – necessari ai Comuni per procedere in modo omogeneo e coordinato all'attuazione delle procedure di loro competenza.

Si tratta comunque sempre di linee guida e tracce di supporto ai Comuni, che sono ovviamente liberi di adottare e configurare i bandi, purché coerenti con quanto stabilito dalle disposizioni statali e regionali vigenti, secondo quanto meglio si attaglia alle specificità del loro territorio e contesto socioeconomico.

4. Intempestività della segnalazione e principio di legittimo affidamento

Il parere dell'AGCM arriva peraltro assai tardivamente, appuntandosi ora sui contenuti dell'Intesa del 2012 e del Documento Unitario delle Regioni del 2013, proprio mentre i Comuni stanno emanando o hanno già emesso i bandi attuativi per la riassegnazione dei posteggi, col rischio di gettare nel caos l'intero settore. Va quindi richiamato il principio di legittimo affidamento a tutela degli operatori e degli amministratori diligenti che avessero ottemperato alle procedure stabilite da oltre 4 anni, al fine di non creare inutili contenziosi e di non danneggiare le imprese del settore.

Riunione Commissione "Attività Produttive" della Conferenza delle Regioni e Province Autonome – seduta del 18 gennaio 2017

Non può neppure essere sottaciuto che l'impatto della eventuale disapplicazione di elementi fondanti dell'Intesa e dei successivi atti, con conseguente modifica delle condizioni su cui si era fatto da parte di tutti legittimo affidamento, potrebbero avere peraltro potenziali connotazioni anche di tipo sociale e di ordine pubblico, considerato l'estesissimo numero di operatori coinvolti.

5. Ulteriori e generali considerazioni di contesto

Il parere in esame va altresì a inserirsi nell'ambito di un dibattito, non solo istituzionale, che ha trovato nell'ultimo bimestre del 2016 un considerevole spazio anche sui media, circa l'effettiva necessità di sottoporre il settore delle concessioni commerciali su area pubblica al regime previsto dalla Direttiva Servizi.

Non va dimenticato che proprio il carattere di discontinuità in senso pro-concorrenziale del meccanismo previsto dall'Intesa del 5 luglio 2012 ha destato preoccupazione e trovato pervicaci oppositori in svariati gruppi di operatori e trovato cittadinanza sia in raggruppamenti politici sia in alcuni atti di indirizzo politico di vario livello, sfociando in svariate proteste da parte dei fautori della cosiddetta "uscita dalla Bolkestein".

Le posizioni in tal senso espresse da vari gruppi locali di operatori, ancorché minoritari e, non ultima, la richiesta di proroga generalizzata dei termini applicativi dell'Intesa manifestata per la prima volta dal Presidente nazionale dell'ANCI, De Caro, il 3 novembre scorso in occasione di una consultazione promossa dal Governo, possono avere comprensibilmente indotto l'AGCM ad un richiamo alle esigenze pro-concorrenziali nel funzionamento di tale settore economico.

In questo contesto complesso, si è inserita la disposizione contenuta all'art. 6, comma 8, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 "Proroga e definizione di termini" che, con lo scopo di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche e di garantire omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, proroga al 31 dicembre 2018 il termine delle concessioni in essere alla data della sua entrata in vigore.

Tenuto conto di tutto quanto sopra riportato, è da ritenere che solo un'applicazione univoca e uniforme dei contenuti della Direttiva Servizi, come attuata in Italia attraverso l'Intesa, potranno garantire un passaggio non traumatico del settore alle nuove disposizioni.